



Prot. n. 47/U

Roma, 29 marzo 2019

Oggetto: rinnovo CCNL Unionchimica Confapi – Filitem/Femca/Uiltec 8 marzo 2019. Circolare di commento con primi adempimenti.

È stata sottoscritta in data 8 marzo 2019 l'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL Unionchimica Confapi.

In sintesi le principali novità

Parte Normativa

1) Decorrenza e durata (art.77)

In linea con quanto previsto con l'A.I. in materia di assetti contrattuali del 26 luglio 2016, il CCNL avrà validità 4 anni con decorrenza dalla data del **1.1.2019** e scadenza alla data del **31.12.2022** sia per la parte normativa che per la parte economica.

2) Relazioni Industriali - Formazione Continua

Viene prevista nelle aziende con almeno 100 dipendenti, qualora sia presente una RSU composta da almeno 3 componenti e nell'ambito della stessa, la figura del **"delegato alla formazione"** in possesso di adeguate competenze, con il compito di essere il referente per l'azienda nella condivisione dei piani formativi aziendali.

Per tale figura non sono previste particolari agevolazioni in termini di permessi, fermo restando il monte ore contrattuale a disposizione delle RSU per le attività sindacali.

3) Mercato del lavoro - Contratto a termine e somministrazione a tempo determinato.

Si è proceduto, ai fini dell'attuazione delle previsioni di legge, al completamento ed integrazione degli aspetti rinviati alla contrattazione collettiva.

Pertanto è stato previsto che le percentuali di assunzione dei lavoratori assumibili con contratto a tempo determinato e in somministrazione a tempo determinato saranno le seguenti:

a) Media annua.

L'impresa potrà utilizzare, per i due istituti (contratto a tempo determinato e somministrazione a termine), complessivamente intesi, un numero medio di lavoratori, nel corso dell'anno solare, non superiore al 25 %, rispetto al numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Un ulteriore incremento su base media annua pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.

b) Singolo mese.

Rimane confermato che non potrà essere utilizzato in ogni singolo mese, per le tipologie di assunzione sopra riportate (l'utilizzo disgiunto e/o congiunto dei due istituti), un numero di lavoratori superiore al 30% dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato.

Un ulteriore incremento in ogni singolo mese pari al 5% potrà essere utilizzato per l'assunzione con contratto a termine.

Esemplificando la casistica:

Media annua 25% + ulteriore 5% **per i soli** contratto a tempo determinato

- a) Somministrazione 25% + ulteriori 5% ma **per i soli** contratti a tempo determinato.
- b) Tempo determinato 25% + ulteriore 5% **per i soli contratto** a tempo determinato.
- c) Somministrazione + tempo determinato 25% + ulteriore 5% **per i soli contratto** a tempo determinato.

Utilizzo mensile (nel rispetto della media annua) 30% + ulteriore 5% **per i soli** contratti a tempo determinato

- a) Somministrazione 30% + ulteriore **5% per i soli contratti** a tempo determinato.
- b) Tempo determinato 30% + ulteriore **5% per i soli contratti** a tempo determinato.
- c) Somministrazione + tempo determinato 30% + ulteriore **5% per i soli contratti** a tempo determinato

La media annua riguarda l'utilizzo dei due istituti (congiuntamente o disgiuntamente) + **5%** di ulteriore **per i soli** contratto a tempo determinato.

c) Casi particolari.

Nelle aziende dove l'applicazione delle percentuali previste dai punti a e b di cui sopra dia un risultato inferiore a 5, le aziende potranno utilizzare un massimo di 5 assunzioni tra contratto a tempo determinato e somministrazione a termine, complessivamente intesi.

In tema di intervalli temporali è stato pattuito:

- a) In caso di rinnovo dei contratti a termine con durata fino a 6 mesi l'intervallo temporale è ridotto da 10 giorni a 5 giorni.
- b) l'assenza di intervalli temporali nei casi di contratti a termine stipulati per ragioni di carattere sostitutivo (quali ad esempio, a mero titolo esemplificativo, di lavoratrici in maternità, ferie, malattia, ecc..).

Oltre a quanto sopra la normativa contrattuale ha confermato che:

- In caso di dimissioni precedenti la scadenza naturale del contratto, il lavoratore è tenuto a prestare il preavviso previsto per i lavoratori a tempo indeterminato dello stesso livello di inquadramento, entro il limite massimo di durata del rapporto;
- per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, la sostituzione di lavoratori assenti, con diritto alla conservazione del posto di lavoro, potrà avvenire per un massimo di due mesi, collocabili in tutto o in parte nel periodo precedente e/o successivo all'assenza;

- ferma restando la cessazione del contratto di lavoro a tempo determinato alla scadenza prevista, il periodo di conservazione del posto per malattia e infortunio non sul lavoro per i lavoratori con contratto a tempo determinato non in prova, è pari a un quarto della durata del contratto, fino a un massimo di 6 mesi di comperto.

4) DIRITTO ALLE PRESTAZIONI DELLA BILATERALITA' (ENFEA/ENFEA SALUTE)

A seguito della costituzione del Fondo Sanitario Enfea Salute avvenuta in data 11 ottobre tra CONFAPI e CGIL, CISL, UIL, UNIONCHIMICA-CONFAPI e FILCTEM-FEMCA-UILTEC hanno proceduto in data 25 ottobre 2018 alla sottoscrizione dell'accordo di recepimento della sanità integrativa secondo le modalità e le condizioni previste.

Pertanto il rinnovo del CCNL ha previsto che:

- La contribuzione annua dovuta ad Enfea Salute è fissata in euro 120 (euro 10 mese) per ciascun lavoratore a carico dell'azienda.
- Tale contribuzione è dovuta a decorrere dal 1° gennaio 2019 tramite modello F24 con i codici di versamento predisposti dall'Agenzia delle Entrate.
- Sono iscritti ad Enfea Salute i lavoratori dipendenti – superato il periodo di prova – rientranti nelle seguenti tipologie contrattuali:
 - contratti a tempo indeterminato comprensivi anche dei lavoratori in part-time o a domicilio;
 - contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
 - apprendistato.

La sussistenza dei requisiti di adesione, mantenimento e/o perdita del diritto alle prestazioni sono definite da Enfea Salute con apposito regolamento.

Con l'occasione della presente circolare si precisa che a tutt'oggi non sono ancora pervenuti i codici per il versamento della contribuzione ad Enfea Salute, e ciò comporta l'impossibilità di dare avvio alla suddetta contribuzione.

E' rimasto confermato, nelle misure e modalità già in essere, il versamento alla bilateralità Enfea e Opnc, previsto dai precedenti CCNL, per l'erogazione alle aziende e ai lavoratori delle prestazioni oggi operative.

Si ricorda che secondo quanto previsto dal vigente CCNL:

- le prestazioni previste dai sistemi di bilateralità rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta delle prestazioni da parte dell'impresa datrice di lavoro;
- i trattamenti previsti dalla bilateralità sono, quindi, vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali e di secondo livello, aziendale o territoriale, per le PMI del sistema Confapi, laddove sottoscritti;
- che le imprese non aderenti al sistema della bilateralità (ENFEA/ENFEA SALUTE) dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad euro 25,00 lordi, mensili per tredici mensilità.

- **tale elemento aggiuntivo è comunque dovuto anche in caso di mancata adesione anche ad uno solo degli Enti bilaterali (ENFEA /ENFEA SALUTE).**
- tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (E.A.R.) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2.

In caso di lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal CCNL. Per gli apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta;
- **per le imprese aderenti al sistema della bilateralità ed in regola con i versamenti, l'elemento aggiuntivo della retribuzione di cui al precedente alinea, è forfettariamente compreso nella quota di adesione e pertanto non va versato.**

5) Classificazione del personale (Art. 11)

In materia l'accordo di rinnovo ha previsto:

- Costituzione Commissione revisione Inquadramento-

Con effetto dalla data di sottoscrizione del rinnovo Unionchimica/ Filctem-Femca-Uiltec hanno convenuto di dare avvio alla costituzione di una Commissione per la revisione e l'unificazione degli attuali inquadramenti contrattuali che dovrà terminare i propri lavori entro la scadenza del CCNL. I lavori della Commissione avranno inizio entro la data del 30/06/2019 e dovranno concludersi entro la data del 30/06/2021.

- Classificazione del personale -settore PLASTICA E GOMMA-

I AREA – 1 livello

Declaratoria

Con decorrenza dalla data di rinnovo la declaratoria è stata modificata come segue: *Appartengono a questo livello*

a) I lavoratori che compiono lavori di trasporto, carico e scarico a mano, pulizia ed analoghi, anche se compiuti in reparti di produzione, non partecipanti al ciclo produttivo.

b) I lavoratori che compiono lavori od operazioni che richiedono il possesso di normali capacità e fanno parte del ciclo produttivo.

Tali lavoratori, limitatamente alla durata di 18 mesi di effettivo svolgimento delle loro mansioni, passeranno al II livello secondo alinea.

6) Trattamento in caso di gravidanza e puerperio (normativa comune a tutti i settori) (Art. 46)

L'attuale normativa contrattuale è stata integrata richiamando "per il solo congedo parentale di cui all'art.32, 1° comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i." le disposizioni dettate per il caso di modalità di fruizione del congedo su base oraria.

Tale fruizione è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga mensile precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo parentale. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui all'art.32, 1° comma, del D.Lgs. n. 151/2001 e s.m.i., il genitore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro per iscritto, salvo casi di oggettiva impossibilità, con un preavviso pari a 2 giorni, indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo.

Si è convenuto inoltre che "sono fatti salvi accordi tra le parti per una diversa fruizione del congedo su base oraria in relazione alla distribuzione settimanale dell'orario di lavoro e alle giornate in cui è previsto un orario di lavoro ridotto."

7) Permessi ed assenze (normativa comune a tutti i settori) (Art. 57)

- Permessi non retribuiti (lett. C) -

All'attuale normativa contrattuale che prevede la possibilità di concedere permessi non retribuiti per determinate situazioni del lavoratore sono state aggiunte le seguenti casistiche:

- figli di età inferiore ai sei anni;
- minori di cui il lavoratore abbia assunto la tutela a termini di legge;
- figli in malattia di età compresa tra i tre e i dodici anni fino a un massimo di 8 giorni comprensivi di quelli eventualmente riconosciuti dalla legislazione in materia e fatti salvi ulteriori giorni definiti dalla contrattazione aziendale.

- Permessi parzialmente retribuiti (lett. D)

Per il lavoratore titolare dei permessi mensili previsti dall'art 33 della Legge n. 104/1992, è stato previsto l'obbligo di comunicare "per iscritto" al datore di lavoro i periodi di fruizione degli stessi, di norma su base mensile, con un preavviso di almeno 10 gg., al fine di assicurare il contemperamento del diritto del lavoratore con le esigenze organizzative dell'impresa.

Il lavoratore ha facoltà di modificare la data comunicata per comprovate e documentate ragioni.

Sono fatti salvi accordi tra le parti di differimento della calendarizzazione dei permessi programmati

8) Rinvii contrattuali.

Unionchimica e Filctem-Femca-Uiltec hanno concordato di procedere nella fase di stesura del testo contrattuale a:

- la definizione di avvisi comuni per la richiesta di prestazioni economiche da parte di Enfea in materia di sostegno per le vittime di violenza di genere ex art. 24 D.Lgs.80/2015 e per le assenze non retribuite durante le malattie del bambino nei primi 3 anni di vita (art. 47 comma 1 del Dlgs 151/2001);
- la definizione di linee guida per le materie relative agli istituti della banca ore solidale e del lavoro agile;
- il recepimento nel CCNL dell'accordo interconfederale del 22 dicembre 2016 in materia di apprendistato ex artt. 43, 45 d.lgs 281/2015.

Parte economica

9) Premio per obiettivi (art.32)

Rivalutazione delle indennità sostitutive del premio per obiettivi per i settori interessati.

Le tabelle di cui all'art.32 del vigente CCNL sono state incrementate come segue:

SETTORE CHIMICA – CONCIA E SETTORI ACCORPATI

Livelli	Importi annui fino alla data del 31/12/2018	Importi annui a far data dal 1/1/2019
A	€ 102,00	€ 106,00
B	€ 111,00	€ 122,00
C	€ 128,00	€ 133,00
D	€ 149,00	€ 155,00
E	€ 166,00	€ 173,00
F	€ 179,00	€ 186,00
G	€ 199,00	€ 207,00
H	€ 220,00	€ 229,00

I suddetti valori possono essere corrisposti su base mensile dividendo l'importo previsto per 12.

In tal caso il suddetto importo non ha alcuna incidenza sulla retribuzione diretta, indiretta o differita

SETTORE PLASTICA-GOMMA

Livelli	Importi mensili fino alla data del 31/03/2019	Importi mensili dal 1/4/2019
I	€ 10,74	€ 11,20
II	€ 11,38	€ 11,84
III	€ 11,60	€ 12,00
IV	€ 11,98	€ 12,50
V	€ 12,62	€ 13,12
VI	€ 13,98	€ 14,54
VII	€ 16,14	€ 16,79
VIII	€ 17,66	€ 18,37
Quadri	€ 19,22	€ 20,00

SETTORE CERAMICA E ABRASIVI

Categoria	Importi fino alla data del 31/3/2019	Importi mensili dal 1/4/2019
A	€ 30,16	€ 31,37
B	€ 27,04	€ 28,12
C	€ 24,96	€ 25,96
D	€ 22,88	€ 23,80
E	€ 18,72	€ 19,47
F	€ 15,60	€ 16,22

SETTORE VETRO

SETTORE DELLE PRIME LAVORAZIONI MECCANIZZATE		
Indennità sostitutiva del premio di partecipazione ex art. 32		
livello	In vigore fino al 31 marzo 2019	Importi dal 1° aprile 2019
F1	€ 48,96	€ 50,92
E1	€ 55,02	€ 57,22
E2	€ 61,48	€ 63,94
E3	€ 63,37	€ 65,91
D1	€ 64,67	€ 67,26
D2	€ 69,87	€ 72,66
D3	€ 72,44	€ 75,34
C1	€ 75,03	€ 78,03
C2	€ 76,99	€ 80,07
B1	€ 86,19	€ 89,63
B2	€ 89,17	€ 92,73
A1	€ 99,38	€ 103,35
A2	€ 102,41	€ 106,50

SETTORE DELLE SECONDE LAVORAZIONI		
Indennità sostitutiva del premio di partecipazione ex art. 32		
livello	In vigore fino al 31 marzo 2019	Importi dal 1° aprile 2019
F1	€ 77,33	€ 80,42
E1	€ 83,34	€ 86,68
E2	€ 89,38	€ 92,96
E3	€ 91,27	€ 94,92
D1	€ 93,22	€ 96,95
D2	€ 98,55	€ 102,49
D3	€ 101,13	€ 105,18
C1	€ 103,74	€ 107,89
C2	€ 105,77	€ 110,00
B1	€ 115,23	€ 119,84
B2	€ 118,21	€ 122,94
A1	€ 128,64	€ 133,79
A2	€ 131,68	€ 136,95

SETTORE DELLE PRIME LAVORAZIONI (A SOFFIO, A MANO, PRESSA E SEMIAUTOM.)		
Indennità sostitutiva del premio di partecipazione ex art. 32		
livello	In vigore fino al 31 marzo 2019	Importi dal 1° aprile 2019
F1	€ 77,33	€ 80,42
E1	€ 83,24	€ 86,57
E2	€ 89,84	€ 93,44
E3	€ 91,26	€ 94,91
D1	€ 93,59	€ 97,34
D2	€ 99,94	€ 103,93
D3	€ 102,23	€ 106,31
C1	€ 104,84	€ 109,03
C2	€ 106,87	€ 111,14
B1	€ 116,32	€ 120,97
B2	€ 119,30	€ 124,07
A1	€ 128,64	€ 133,79
A2	€ 131,68	€ 136,95

10) Previdenza integrativa

Dal 1° gennaio 2021 è previsto un aumento del 0,10 per la contribuzione a carico azienda.

	Fino alla data del 31 dicembre 2020		Dalla data del 1.1.2021	
	lavoratore	azienda	lavoratore	azienda
Settore Chimico Concia e Settori Accorpati	1,06	1,36	1,06	1,46
Settore Gomma Plastica	1,60 ¹	1,70 ¹	1,60 ₁	1,80 ₁
Settore Ceramica	1,70	2,00	1,7	2,10
	1,80 ¹	2,10 ¹	1,80 ₁	2,20 ₁
Settore Vetro	1,40	1,70	1,4	1,8
	1,50 ¹	1,80 ²	1,50 ₁	1,90 ₂
Settore Abrasivi	1,20	1,95	1,2	2,05
	1,30	2,05	1,3	2,15

1 - a condizione che il lavoratore contribuisca con pari aliquota

2 - la quota di iscrizione al Fondo è fissata in € 11,00 complessive di cui € 4,00 a carico del lavoratore e € 7,00 a carico dell'impresa.

11) Trasferta - Norma particolare per il settore coibenti (Art. 37)

Dal 1/4/2019 l'importo della diaria giornaliera di cui alla lettera C. è fissato in € 35,00 con esclusione del pernottamento che rientra nel rimborso delle spese qualora sia necessario per la natura della trasferta.

12) Salario

Per effetto dei recuperi inflattivi relativi al rinnovo precedente e in considerazione dell'avvio dell'assistenza sanitaria integrativa, gli aumenti salariali riconosciuti per tutta la vigenza contrattuale sono stati stabiliti nella misura media del 4,5% sui livelli medi di addensamento e determinati sulla base della retribuzione di riferimento prevista per ogni singolo settore.

Quindi a titolo esemplificativo:

Settore plastica gomma, livello V: aumento a regime di € **83**.

Settore chimica-concia e settori accorpati, livello D: aumento a regime di € **95**.

Settori Abrasivi, Ceramica e vetro: aumento a regime di € **80**.

Gli aumenti sono stati scaglionati in 4 tranches con decorrenza dal **1° maggio 2019, 1° maggio 2020, 1° settembre 2021, 1° ottobre 2022**.

Le tabelle retributive, in vigore dal 1° maggio 2019 e alle scadenze convenute, sono allegate alla presente circolare.

La Segreteria Unionchimica

Plastica Gomma							
livelli	Parametri	minimi al 01/01/2018	aumenti				aumento a regime
			dal 01/05/2019	dal 01/05/2020	dal 01/09/2021	dal 01/10/2022	
I	100,00	1.432,52	18,25	14,60	10,95	16,79	60,58
II	113,00	1.567,01	20,62	16,50	12,37	18,97	68,46
III	117,00	1.615,69	21,35	17,08	12,81	19,64	70,88
IV	126,00	1.681,53	22,99	18,39	13,80	21,15	76,34
V	137,00	1.776,64	25,00	20,00	15,00	23,00	83,00
	137,00		25,00	20,00	15,00	23,00	83,00
VI	150,95	1.906,92	27,55	22,04	16,53	25,34	91,45
VII	174,19	2.121,66	31,79	25,43	19,07	29,24	105,53
VIII	194,49	2.315,09	35,49	28,39	21,29	32,65	117,83
Q	203,85	2.397,65	37,20	29,76	22,32	34,22	123,50

Chimica							
livelli	parametri	minimi al 01/10/2018	aumenti				aumento a regime
A	100,00	1.451,38	17,24	13,79	13,79	20,69	65,52
B	109,84	1.565,33	18,94	15,15	15,15	22,73	71,96
C	126,23	1.728,79	21,76	17,41	17,41	26,12	82,70
D	145,00	1.920,00	25,00	20,00	20,00	30,00	95,00
	145,00		25,00	20,00	20,00	30,00	95,00
E	162,30	2.060,42	27,98	22,39	22,39	33,58	106,33
F	177,05	2.286,79	30,53	24,42	24,42	36,63	116,00
G	196,72	2.512,64	33,92	27,13	27,13	40,70	128,89
H	218,03	2.663,24	37,59	30,07	30,07	45,11	142,85

Abrasivi							
livelli	parametri	minimi al 01/10/2018	aumenti				aumento a regime
A1	220,00	2.459,80	40,44	32,35	24,26	32,35	129,41
B1	175,00	2.235,31	32,17	25,74	19,30	25,74	102,94
B2	160,00	2.097,66	29,41	23,53	17,65	23,53	94,12
C1	150,00	1.938,02	27,57	22,06	16,54	22,06	88,24
C2	145,00	1.895,10	26,65	21,32	15,99	21,32	85,29
C3	140,00	1.843,66	25,74	20,59	15,44	20,59	82,35
D1	136,00	1.799,50	25,00	20,00	15,00	20,00	80,00
D2	123,00	1.686,17	22,61	18,09	13,57	18,09	72,35
D3	118,00	1.647,41	21,69	17,35	13,01	17,35	69,41
E1	117,00	1.596,86	21,51	17,21	12,90	17,21	68,82
E2	104,00	1.521,62	19,12	15,29	11,47	15,29	61,18
E3	101,00	1.469,60	18,57	14,85	11,14	14,85	59,41
F	100,00	1.445,42	18,38	14,71	11,03	14,71	58,82

Ceramica							
livelli	parametri	minimi al 01/10/2018	aumenti				aumento a regime
A1	200,00	2.394,96	34,72	27,78	20,83	27,78	111,11
B1	175,00	2.202,79	30,38	24,31	18,23	24,31	97,22
B2	164,00	2.075,94	28,47	22,78	17,08	22,78	91,11
C1	157,00	1.923,68	27,26	21,81	16,35	21,81	87,22
C2	152,00	1.882,52	26,39	21,11	15,83	21,11	84,44
C3	148,00	1.833,47	25,69	20,56	15,42	20,56	82,22
D1	144,00	1.788,50	25,00	20,00	15,00	20,00	80,00
D2	130,00	1.676,72	22,57	18,06	13,54	18,06	72,22
D3	124,00	1.637,08	21,53	17,22	12,92	17,22	68,89
E1	121,00	1.581,84	21,01	16,81	12,60	16,81	67,22
E2	108,00	1.509,76	18,75	15,00	11,25	15,00	60,00
E3	103,00	1.468,49	17,88	14,31	10,73	14,31	57,22
F	100,00	1.426,28	17,36	13,89	10,42	13,89	55,56

Vetro - prime lavorazioni							
livelli	parametri	minimi al 01/10/2018	aumenti				aumento a regime
F1	100,00	1.479,97	18,66	14,93	11,19	14,93	59,70
E1	112,00	1.592,48	20,90	16,72	12,54	16,72	66,87
E2	125,00	1.717,06	23,32	18,66	13,99	18,66	74,63
E3	128,00	1.752,42	23,88	19,10	14,33	19,10	76,42
D1	134,00	1.804,15	25,00	20,00	15,00	20,00	80,00
D2	147,00	1.930,50	27,43	21,94	16,46	21,94	87,76
D3	152,00	1.978,96	28,36	22,69	17,01	22,69	90,75
C1	157,00	2.028,03	29,29	23,43	17,57	23,43	93,73
C2	161,00	2.066,13	30,04	24,03	18,02	24,03	96,12
B1	179,00	2.243,66	33,40	26,72	20,04	26,72	106,87
B2	184,00	2.299,39	34,33	27,46	20,60	27,46	109,85
A1	201,00	2.494,37	37,50	30,00	22,50	30,00	120,00
A2	207,00	2.551,48	38,62	30,90	23,17	30,90	123,58

Vetro - seconde lavorazioni							
livelli	parametri	minimi al 01/10/2018	aumenti				aumento a regime
1	100,00	1.479,97	18,66	14,93	11,19	14,93	59,70
2	112,00	1.592,48	20,90	16,72	12,54	16,72	66,87
3	125,00	1.717,08	23,32	18,66	13,99	18,66	74,63
4	134,00	1.804,15	25,00	20,00	15,00	20,00	80,00
5	147,00	1.930,50	27,43	21,94	16,46	21,94	87,76
5a	152,00	1.978,97	28,36	22,69	17,01	22,69	90,75
6	157,00	2.028,03	29,29	23,43	17,57	23,43	93,73
6a	161,00	2.066,12	30,04	24,03	18,02	24,03	96,12
7	179,00	2.243,67	33,40	26,72	20,04	26,72	106,87
8	201,00	2.454,37	37,50	30,00	22,50	30,00	120,00
8a	207,00	2.551,48	38,62	30,90	23,17	30,90	123,58

Vetro - soffio e semiautomatiche							
livelli	parametri	minimi al 01/10/2018	aumenti				aumento a regime
1	100,00	1.478,45	18,52	14,81	11,11	14,81	59,26
2	108,00	1.550,66	20,00	16,00	12,00	16,00	64,00
3	116,00	1.627,21	21,48	17,19	12,89	17,19	68,74
4	124,00	1.707,59	22,96	18,37	13,78	18,37	73,48
5	135,00	1.811,95	25,00	20,00	15,00	20,00	80,00
6	148,00	1.939,26	27,41	21,93	16,44	21,93	87,70
7	157,00	2.026,31	29,07	23,26	17,44	23,26	93,04
8	179,00	2.240,75	33,15	26,52	19,89	26,52	106,07
8a	181,00	2.257,99	33,52	26,81	20,11	26,81	107,26
9	201,00	2.451,08	37,22	29,78	22,33	29,78	119,11
9a	207,00	2.508,08	38,33	30,67	23,00	30,67	122,67